

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali delle strade: dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne; dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 marzo 1955, n. 23/46, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne;

2) dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1173;

Considerato che le strade di cui trattasi, hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dal piazzale dell'aeroporto di Brindisi, per Cala Bocche di Puglia, a Faro Penne;

2) dall'incrocio sulla strada comunale del rione Perrino con la diramazione per il Lido Sant'Apollinare, a Torre Cavallo, con diramazione per Pedagne; in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1956

p. Il Ministro: CARON

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1956.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1956, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la comunicazione n. 30308 del 7 settembre 1956, con cui il Ministero dell'agricoltura e foreste designa, quale proprio rappresentante, in sostituzione del professore Stanislao Mercuri, il dott. Saverio Mendicini;

Decreta:

Il dott. Saverio Mendicini è nominato membro della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in sostituzione del prof. Stanislao Mercuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell'ambito del comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 aprile 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la Villa Gregoriana e la località Quintigliolo, sita nell'ambito del comune di Tivoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tivoli, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con l'incantevole vallata dell'Aniene, con la meravigliosa Villa Gregoriana, la cascata grande e le varie cascatelle, incorniciate nello sfondo dei burroni, del verde e dell'antico abitato tiburtino, con la zona di Quintigliolo con l'enorme massa di verde degli oliveti sovrastante la gola dell'Aniene, oltre a formare un magnifico quadro naturale, nel suo insieme costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed offre altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere le pittoresche visuali verso la città vecchia su cui domina il campanile della cattedrale, sia verso Villa Gregoriana, le cascate e Quintigliolo, e sia infine verso la sottostante campagna fino a Roma;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tivoli, così delimitata: « ponte Gregoriano, piazza Rivarola, via San Valerio, via del Colle, via degli Orti, strada comunale della Acquoria, strada comunale della Montanara, inglobando la zona comprendente le grotte e la Chiesa di Quintigliolo segnata in catasto ai numeri 155, 108, 109, 156, 193, 157, 158, 123, 111, 110, 112, 113 e 153 foglio 41, indi la strada comunale di Quintigliolo, piazza Sant'Angelo fino al ponte Gregoriano », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 27

Oggi 19 aprile 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) (Omissis);
- 2) TIVOLI Zona Villa Gregoriana-Quintigliolo; (Omissis).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Visto che la zona nord dell'abitato di Tivoli con la vallata dell'Aniene costituisce un'incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa Villa Gregoriana, la cascata grande e le varie cascatelle, incorniciate nello sfondo dei burroni, del verde, e dell'antico abitato tiburtino si da farne un magnifico quadro naturale;

Visto ancora che la zona di Quintigliolo con l'enorme massa di verde degli oliveti sovrastante la gola dell'Aniene riveste particolare importanza panoramica;

Rilevato che la strada comunale di Quintigliolo e la strada comunale della Montanara costituiscono dei belvedere pubblici che offrono visuali sommamente pittoresche sia verso la città vecchia su cui domina il campanile della cattedrale, sia verso Villa Gregoriana, le cascate e Quintigliolo, ed inoltre un amplissimo panorama verso la sottostante campagna fino a Roma;

Osservato inoltre che tutto tale complesso ha un caratteristico aspetto di eccezionale valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Nell'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Tivoli racchiusa entro i seguenti limiti: ponte Gregoriano, piazza Rivarola, via San Valerio, via del Colle, via degli Orti, strada comunale della Acquoria, strada comunale della Montanara, inglobando la zona comprendente le grotte e la Chiesa di Quintigliolo segnata in catasto ai numeri 155, 108, 109, 156, 193, 157, 158, 123, 111, 110, 112, 113, indi la strada comunale di Quintigliolo, piazza Sant'Angelo fino al ponte Gregoriano.

(Omissis).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(4751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino è vacante la cattedra di « patologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4925)

Ruolo di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. Situazione al 1° gennaio 1956.

A norma dell'art. 9 del regio decreto 1923, n. 2960, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione superiore — nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4895)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellazione

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Breme e Valle Lomellina, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

- nord e nord-ovest: strada comunale Breme-Valle;
- sud e sud-ovest: strada provinciale Sartirana-Breme;
- est: strada provinciale Valle-Sartirana.

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 706 circa, compresa nel comune di Voghera, frazione Campoferro, delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

ovest: argine sinistro del torrente Staffora, fino all'incrocio con la strada che porta al casello ferroviario in regione Granelletta; detta strada fino al casello, indi linea ferroviaria Voghera-Milano, fino al passaggio al livello della strada Campoferro-Pizzale;

nord: strada Campoferro-Pizzale, fino al bivio con la strada Garile, indi strada Garile fino al rio Brignolo;

est: rio Brignolo fino alla cascina Lazzaretto, indi carraiccia esistente sul confine del comune di Voghera, fino all'incrocio con la linea ferroviaria Voghera-Piacenza;

sud: linea ferroviaria Voghera-Piacenza, fino all'argine sinistro del torrente Staffora.